

ALIMENTA^{ESD}

COMMENTARIO TECNICO-GIURIDICO DELLA PRODUZIONE AGRO-ALIMENTARE

N. 1

Anno XXIV

Gennaio 2016

Mensile

 Istituto Zooprofilattico
Sperimentale
del Mezzogiorno
BIBLIOTECA
Via Salute, 2 - 80055 PORTICI (Napoli)
Tel. 081.7865268/221 - Fax 081.7865254

SOMMARIO

A. Rossi (3)

Ancora sullo "schema" della Commissione Caselli sui reati agroalimentari

G. Mazzolari (7)

Nasce il Ministero dell'Agroalimentare

M. Iammarino (9)

Validazione ed accreditamento dei metodi chimici di analisi in campo alimentare: principi, modalità operative e procedure gestionali

V. Pullini (17)

Brevi note a margine della Sentenza n. 36506/2015 della Cassazione in punto di prove illegittimamente acquisite per mancata o errata applicazione del diritto europeo in tema di validazione dei metodi analitici nell'ambito dei controlli ufficiali

Giurisprudenza (20)

Cass. Pen. Sent. n. 36506/15, ud. 19.11.2014 – Propoli integratore alimentare inquinato da fitofarmaci. Analisi di laboratorio non accreditato.

Circolare Ministero della Salute (6)

Modifica della lista comunitaria di aromi di cui al regolamento UE n. 872/2012. Chiarimenti

PROVA PRIVILEGIATA O PRIVILEGIO DELLA PROVA ?

Se le "Savie Leggi" dello "schema Caselli" necessitano di prove non disciplinate

Fra i numerosi punti critici dello "schema Caselli", oggi disegno di legge elaborato dalla Commissione di cui prende il nome istituita per la repressione dei "reati agroalimentari", colpisce la modifica dell'art. 223 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale al quale è aggiunto il comma 3 bis che recita; *"Gli esiti delle analisi effettuate con metodiche diverse da quelle descritte in leggi speciali, disposizioni ministeriali o regolamenti comunitari sono valutati a norma dell'articolo 189 del codice"*.

Detto Art. 189 (Codice di procedura penale) sotto il titolo (Prove non disciplinate dalla legge) recita: *"Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova"*.

Sul punto è riportata nello "schema" una nota dell'avvocato Lirosi, per conto di FEDERALIMENTARE che *"esprime riserve su tale previsione processuale, ritenendo che la rigerosità dei metodi e delle procedure di analisi ufficiali non sia surrogabile con metodiche probatorie sperimentali che minerebbero la genuinità della prova stessa, non relegabile nell'alveo delle prove atipiche"*.

(segue)

a cura di Istituto Bromatologico Italiano Direttore responsabile: Antonio Neri